

Responsabilità civile - causalità (nesso di) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014

Accertamento del nesso di causalità tra illecito ed evento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fondamento.

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accettare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014